



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1757**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione del Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5" e direttive agli enti strumentali.

Il giorno **20 Ottobre 2014** ad ore **08:12** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore espone:

In data 3 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 22, suppl. 2, la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante “*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*”.

Essa disciplina, come affermato nel comma 1 dell’articolo 1, “*gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall’articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)*”.

L’articolo 11 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, prevede nei commi 1 e 2 che: “*1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un piano che definisce i tempi e le modalità necessari per assicurare l’attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza, secondo un criterio di progressiva estensione dei dati pubblicati, garantendo comunque la pubblicazione dei dati previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015. Il piano è periodicamente aggiornato e tiene luogo del programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013*”.

La previsione legislativa ha completato il percorso a suo tempo indicato dall’articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, adeguando la normativa provinciale ai principi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*), entro i termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*), attuata con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le linee portanti del piano sono state illustrate alla Conferenza dei Dirigenti generali del 22 settembre 2014, che ne ha condiviso l’impostazione. Successivamente sono pervenute dai Dirigenti generali le osservazioni sulla proposta del Responsabile per la Trasparenza di riparto degli ambiti costituenti il Portale Trasparenza oggi presenti nel sito Internet della Provincia. In esito al confronto si è quindi provveduto ad attribuire, in capo a ciascun Dirigente generale, *ratione materiae*, la responsabilità della loro configurazione ed implementazione.

Si attua pertanto quanto disposto dalla nuova legge provinciale secondo le previsioni contenute nell’allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L’articolo 11, comma 3, della citata legge provinciale n. 4 del 2014, prevede inoltre che “*gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, entro novanta giorni individuano le misure per assicurare il*

*rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015*". Gli obblighi in materia di trasparenza degli enti strumentali pubblici e privati, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono quindi definiti nell'allegato B) alla presente deliberazione, che pure ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si evidenzia infine che l'articolo 13 della citata legge provinciale n. 4 del 2014 stabilisce che dall'applicazione della medesima non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio.

Ciò premesso e considerato

#### La Giunta provinciale

- udito il Relatore;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### d e l i b e r a

1. di approvare il Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante *"Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5"*, nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato A) quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le direttive per gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, secondo quanto previsto nell'allegato alla presente deliberazione (allegato B), che pure ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
4. di disporre la pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento.

FG